

LEGISLATURA XXV - 1^a SESSIONE - DISCUSSIONI - 1^a TORNATA DEL 22 MARZO 1921

PRESIDENTE. Di fronte a ciò, la Camera comprende che ho il dovere di constatare se sia esatta l'affermazione dell'onorevole Baldassarre.

BALDASSARRE. Poichè mi preme che la Camera non possa pensare che leggermente mi sia fatto eco di un'affermazione inesatta, mi appello alla lealtà del collega Preda perchè dichiari se non sia vero che egli abbia vivamente protestato di non aver apposta la sua firma a quella domanda. (*Rumori vivissimi — Commenti prolungati*).

PRESIDENTE. Onorevole Preda, la invito a dichiarare se ha firmato o no la domanda.

PREDA. Dichiaro che stamani, appena entrato nell'Aula, sono stato interrogato da molti colleghi se era vero che avessi messo la mia firma in una domanda di appello nominale, ed io ho risposto di no, come rispondo di no adesso, perchè stamane non ho apposto nessuna firma. È vero però che ieri girava una domanda, e che vi apposi la mia firma. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Come la Camera ha inteso, l'equivoco mi sembra perfettamente chiarito.

Il collega Baldassarre avendo udito che l'onorevole Preda non aveva apposto la sua firma sulla domanda, in tutta buona fede ha elevato il suo dubbio.

Questo dubbio è rimasto chiarito dalle dichiarazioni fatte dall'onorevole Preda. Quindi si può passare alla votazione.

TURATI, relatore. Chiedo di parlare per un appello al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURATI, relatore. Domando se si possa fare una votazione che abolisca una deliberazione presa pochi minuti or sono dalla Camera.

Non conosco abbastanza la lettera del regolamento, ma ne conosco abbastanza lo spirito. So che non si può ripresentare, sotto forma di emendamento o di ordine del giorno, un emendamento od ordine del giorno che sia stato poco prima respinto; so che non si può presentare un progetto di legge, e per lungo tempo, se questo progetto è stato respinto una volta dalla Camera.

Testè la Camera ha votato una limitazione alla ineleggibilità degli ecclesiastici aventi cura di anime, e nel solo collegio dove esercitano il loro ministero.

Con la soppressione dell'articolo 6, si verrebbe a sopprimere l'abrogazione del-

l'articolo 96, e quindi a far rivivere la ineleggibilità degli ecclesiastici, contrariamente a quanto fu stabilito nella votazione.

Domando ancora se sia possibile una votazione che, sopprimendo l'abrogazione dell'articolo 97 della legge, restituisca tutto il vigore alla legge vigente; ciò che sarebbe l'abrogazione di tutte le disposizioni votate finora!

Si potrà votare contro tutti gli emendamenti, si potrà in votazione segreta votar contro questa legge (e si insinua che ciò sarà fatto per motivi inconfessabili); questo sarà poco leale, ma sarà legittimo. Ma non si può cancellare con un articolo ciò che fu approvato nei precedenti.

L'articolo 97 della legge vigente ritorna al concetto della ineleggibilità dei funzionari; è, insomma, la negazione di tutto ciò che abbiamo votato. Quindi non è che un modo sleale, subdolo, forse inconsapevole per molti o anche per tutti, di respingere quello che abbiamo votato finora. Ora io penso che, per lo spirito del regolamento, di cui in questo momento non mi è dato di citare gli articoli, non sia ammissibile una votazione nominale per respingere ciò che la Camera ha già votato; ad ogni modo, non è ammissibile, per il decoro della Camera, la quale morirebbe molto male, se morisse attuando un metodo di auto-suicidio morale.

PRESIDENTE. Onorevole Turati, l'articolo riguarda gli articoli 96, 97 e 98 del citato testo unico della legge elettorale. Per l'articolo 98 è stata approvata la soppressione. L'articolo 6 del disegno di legge, che si discute, si riferisce a un comma dell'articolo 97; quindi rimangono fermi l'articolo 96 e quella parte dell'articolo 97 di cui la Camera non si è precedentemente occupata. Si comprende che, per l'articolo 96 e per gran parte dell'articolo 97, non è avvenuta nessuna votazione da parte della Camera.

TURATI, relatore. Ma Ella, signor Presidente, dimentica che c'è l'articolo 5 capoverso.

PRESIDENTE. Questa disposizione, che ella cita, riguarderebbe in ogni caso una parte dell'articolo 96 ma non l'articolo 97, per guisa che, anche ammessa la sua tesi, ci sarebbe da votare sempre l'articolo per quel che riguarda la soppressione di una parte dell'articolo 96 e dell'articolo 97.